



*Area del contenzioso*

*contenzioso@uglintesa.it*

Ministeri – Agenzie Fiscali – EPNE – Università – Ricerca - Enti ex art. 70

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Al Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia  
Dott. Eugenio Selvaggi

Al Direttore Generale della giustizia civile  
Dott.ssa Maria Teresa Saragnano

Via Arenula 70 – 00186 Roma

Oggetto: circolare n.10 dell'11 maggio 2012 in materia di contributo unificato

La presente per evidenziare i danni economici che stanno subendo i lavoratori pubblici che decidano di iscrivere a ruolo una causa in materia di lavoro a seguito della circolare in oggetto a firma della dott.ssa Saragnano.

L' introduzione del contributo unificato per le cause di lavoro è stato già di per sé considerato l'ennesimo attacco in danno dei lavoratori che, a fronte della possibilità di veder riconosciuto un loro diritto, devono pagare un tributo variante in funzione del reddito e del valore economico della causa. A questo si aggiunga che il Ministero della Giustizia, con la circolare n.10 /2012 ha interpretato che l' esenzione per coloro che hanno un reddito superiore a €.31.884,48 è da intendersi riferito al reddito familiare e non personale.

Questo comporta che l'esenzione viene di fatto ridotta (con una circolare) a pochissimi casi.

Tanto vero che il Tribunale di Milano con nota del 24/05/2012 (all.2) dispone quanto segue: *"Il limite di € 31.884,48 di esenzione dal pagamento del contributo unificato previsto dall'art. 9 (omissis) è pari a tre volte l'importo previsto dall'art 76 del D.P.R. 115/2002. Il richiamo all'art 76 del Testo Unico in materia di Spese di Giustizia deve intendersi nella sua interezza, pertanto il reddito di riferimento sarà costituito dalla somma dei redditi del ricorrente, nonché del coniuge e/o degli altri familiari conviventi".*

Pensiamo invece che a fronte dello stesso dettato normativo la Circolare del 18 ottobre 2011 del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa testualmente prevede: "A seguito dell'entrata in vigore dell' art. 37, sesto comma, del D.L. n. 98 del 2011 cit., la totale esenzione dall'onere fiscale delle controversie in materia di impiego pubblico, attribuite in via



residuale alla giurisdizione amministrativa, è stata sostituita da un'esenzione parziale, **in ragione del reddito posseduto dal ricorrente**" (all.2).

Certo è molto strano che a fronte dello stesso dettato normativo due Amministrazioni si comportino in modo diverso e, guarda caso, il Ministero della Giustizia, sempre a danno dei lavoratori.

Voglio ricordare a me stessa che proprio di recente la Corte di Cassazione nell' Ordinanza 25170/2012 depositata il 25 giugno 2012 (all.3) ha confermato l'indirizzo giurisprudenziale sull'efficacia delle circolari. In particolare con riferimento alle circolari interpretative in materia tributaria, ha evidenziato la natura di atti meramente interni alla pubblica amministrazione *"che esprimono esclusivamente un parere dell'amministrazione non vincolante per il contribuente, per gli uffici, per la stessa autorità che l'ha emanata e per il giudice"*.

*"La circolare, continua l'Ordinanza della Cassazione, "nemmeno vincola gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla senza che questo provvedimento concreto adottato dall'ufficio possa essere ritenuto illegittimo per violazione della circolare: infatti, se la (interpretazione contenuta nella) circolare è errata, l'atto emanato sarà legittimo perché conforme alla legge, se invece la (interpretazione contenuta nella) circolare è corretta, l'atto emanato sarà illegittimo per violazione di legge.*

*La circolare non vincola addirittura la stessa autorità che l'ha emanata, la quale resta libera di modificare, correggere ed anche completamente disattendere l'interpretazione adottata. La circolare non vincola, infine ... il Giudice tributario (e, a maggior ragione, la Corte di Cassazione) dato che l'annullamento di un atto impositivo emesso sulla base di un'interpretazione data dall'amministrazione e non ritenuta conforme alla legge, non dovrà essere disapplicata la circolare, in quanto l'ordinamento affida esclusivamente al giudice il compito di interpretare la norma".*

Per quanto sopra riportato si chiede di rettificare, entro 30 giorni dal ricevimento della presente nota, la circolare in oggetto onde evitare un ulteriore ed ingiusto danno ai lavoratori pubblici, diversamente saremo costretti giudizialmente a tutelare le ragioni dei nostri iscritti.

Cordiali saluti

Claudia Ratti  
*Claudia Ratti*